



## COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A  
27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321  
Fax: 0382.960336  
P.Iva 00339070187

---

# REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada  
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, modificato  
dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14.02.2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n 16 del 15.06.2017

### SOMMARIO:

- ART. 1: Contenuto del regolamento**
- ART. 2: Definizione di passo carrabile**
- ART. 3: Autorizzazione apertura e/o al mantenimento in esercizio di passo carrabile**
- ART. 4: Ufficio comunale competente**
- ART. 5: Spese e cauzione**
- ART. 6: Formalità del provvedimento di autorizzazione**
- ART. 7: Riconoscimento del passo carrabile**
- ART. 8: Passo carrabile di accesso a più proprietà**
- ART. 9: Sanzioni**
- ART. 10: Entrata in vigore**



# COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A  
27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321  
Fax: 0382.960336  
P.Iva 00339070187

## ART. 1

### Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione

## ART. 2

### Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali, o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o ad aree laterali alla strada.

## ART. 3

### Autorizzazione apertura e/o al mantenimento in esercizio di passo carrabile

Sulle strade di proprietà comunale e sulle strade statali, regionali e provinciali, correnti nell'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, al comma 4 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. A) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

## ART. 4

### Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è l'Ufficio o il Servizio di Polizia Locale del Comune di Filighera, che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e previo nulla osta dell'Ente proprietario delle strade diverse dalle Comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa



# COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A  
27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321  
Fax: 0382.960336  
P.Iva 00339070187

cauzione.

## ART. 5

### Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria e materiale acquistato dal Comune, il cui ammontare viene fissato in € 25,00.

Detta tariffa potrà essere aggiornata periodicamente della Giunta Comunale insieme alle modalità di versamento.

## ART. 6

### Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

## ART. 7

### Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese, come indicato all'art. 5.

## ART. 8

### Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, tutti gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

## ART. 9

### Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con le sanzioni principali ed accessorie previste dall'art. 22 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.



# COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A  
27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321  
Fax: 0382.960336  
P.Iva 00339070187

---

Ferma restando l'irrogazione delle sanzioni di cui al capoverso precedente, è ammessa la regolarizzazione del passo carrabile non autorizzato mediante la procedura descritta agli articoli 4-5-6-7 del presente Regolamento Comunale.

## **ART. 10**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.